

TRASFERIMENTI OVVERO MOBILITA' PERSONALE SCOLASTICO

Il 1 marzo 2023 si è appena conclusa la trattativa con il sindacato e, quindi, l'O.M. sui trasferimenti per l'a.s. 2023/24 è in arrivo ma già si conoscono le date per le domande e i punti principali rispetto alla precedente.

Innanzitutto dobbiamo dire che chi è entrato in ruolo a **settembre 2022** è obbligato per almeno **tre anni** a rimanere nella sua sede. L'Amministrazione ha però inserito, in attesa di un provvedimento legislativo che sblocchi il divieto, dietro sentenza Tar, una parziale limitazione cioè consentendo di presentare domanda di mobilità valida però solo se arriva il provvedimento in tempo. Non possono presentare domanda di trasferimento i docenti che ottengono un trasferimento o un passaggio di ruolo in altra provincia, o per chi ha ottenuto il trasferimento in una provincia diversa da quella di titolarità.

- 1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 6 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 21 marzo 2023.**
- 2. il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 9 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 29 marzo 2023.**
- 3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 17 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 3 aprile 2023.**
- 4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2023, sono:**
 - a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 27 aprile 2023, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 2 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 24 maggio 2023;
 - b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 3 Maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2023; per il personale ATA è fissato al 17 marzo 2023 e il termine ultimo è fissato al 3 aprile 2023.

CATTEDRA ORARIO ESTERNA - ATTENZIONE MOBILITA'

Riteniamo opportuno all'atto della domanda di mobilità ritornare sull'argomento per meglio conoscere le norme che regolamentano le istituzioni delle cattedre di diritto con spezzoni orari nelle scuole secondarie di I e II grado. E' possibile nel chiedere cattedra orario esterna andare ad insegnare in una scuola (la seconda o terza) magari non molto gradita.

Quando c'è una contrazione di classi in una scuola l'Ufficio Scolastico Territoriale (UST) può costituire una Cattedra Orario Esterna (COE) completando lo spezzone orario mancante con spezzoni di altre scuole. Se la COE è di nuova istituzione (COE ex novo) deve essere attribuita al docente in coda alla graduatoria interna d'istituto. Se nel successivo anno scolastico l'organico della scuola di titolarità di un docente subisce una ulteriore contrazione e l'UST non riesce a costituire un'altra COE, il docente diventa soprannumerario, ovviamente in caso contrario ritorna la cattedra interna o se l'UST riesce a costituire una COE con diversa composizione non ci sarà esubero. Se l'anno successivo, insieme alla riduzione dello spezzone orario nella sede di titolarità dovessero invece aumentare le ore disponibili nella sede di precedente completamento, si potrà creare una nuova COE ma, in questo caso, il docente dovrà chiedere trasferimento nella nuova sede. Il docente dichiarato soprannumerario dovrà presentare domanda di trasferimento e, se desidera rimanere nella stessa scuola di titolarità potrà porre nella domanda la condizione di restare sbarrando la casella di non volere essere trasferito. In questa maniera, se si dovesse liberarsi un posto nell'anno successivo, rimarrà titolare.

ORGANICI 2023/2024

Si è svolta la prevista riunione tra il sindacato e il MIM per l'Informativa sul decreto organici docenti e ATA per il 2023-24.

La bozza di decreto interministeriale presentata riporta i numeri previsti per il prossimo anno scolastico: i posti dell'organico dell'autonomia, tra posti comuni e di potenziamento, sono in totale 670.450 (per l'a.s. in corso sono 670.458), mentre quelli di sostegno sono 126.170 (per l'a.s. in corso sono 117.170).

Invariato, invece, il limite massimo dell'adeguamento dell'organico di fatto, pari a 14.142 posti.

Educazione motoria per la primaria

Dal prossimo anno scolastico anche nelle classi quarte della scuola primaria verrà introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria, già previsto da quest'anno per le classi quinte, di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno. Per quelle classi che decideranno di adottare il tempo pieno verrà mantenuto l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, sempre per non più di due ore

i posti dell'educazione motoria alla primaria saranno:

Posti interi: 1.740;

Posti interi equivalenti al monte ore residuo: 2.665.

Le classi quarte saranno 24.192 (Tempo normale 14.542 + tempo pieno 9.650) e le classi quinte 24.277 (Tempo normale 14.597 + tempo pieno 9.680).

Previsti anche i 6.004 posti per le classi della scuola di II grado costituite per garantire il diritto all'istruzione anche a soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente (Legge di Bilancio per il 2022).

Posti di sostegno

I posti di sostegno saranno aumentati di **9000 unità**: saranno, quindi, complessivamente pari a 126.170.

La nostra delegazione ha evidenziato come alla primaria il provvedimento comporterà una riduzione dei posti comuni e di sostegno e una riduzione del numero di classi complessivamente autorizzabili sui territori. Non si parla, infatti, di posti o ore aggiuntive, ma da prevedere nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente.

Per il **personale ATA** sono più o meno previsti i posti dell'a.s. in corso: 204.498, così ripartiti:

- 131.143 Collaboratori scolastici, di cui 590 riservati alla terza procedura di assunzioni prevista nel 2023 per gli ex LSU;
- 46.858 Assistenti amministrativi: 264 destinati alla trasformazione del contratto per gli ex co.co.co.;
- 17.190 Assistenti tecnici.

Mancano i dati relativi ai DSGA, che saranno resi noti in un successivo incontro.

La nostra delegazione ha evidenziato come il sistema di calcolo dell'organico ATA sia purtroppo ancora basato su vecchi parametri (numero dei plessi, numero degli alunni) senza che vengano tenuti in debita considerazione anche altri parametri: per gli Assistenti amministrativi il carico di pratiche di particolare complessità non scolastiche e per i Collaboratori Scolastici la responsabilità della sicurezza.

DEROGA AL NUMERO MINIMO DI ALUNNI NELLE SCUOLE COLPITE DAL TERREMOTO

Una buona notizia: il MIM ci comunica che è in arrivo la deroga al numero minimo di studenti per formare le classi nelle scuole terremotate. Il provvedimento, valido per ciascun tipo e grado di scuola del cratere fino all'a.s. 2028/2029, è stato inserito nel decreto "Ricostruzione" in discussione in Parlamento.

ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI

E' stato pubblicato, sulla GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023, il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*.

Il provvedimento è entrato in vigore il 25/02/2023.

Si evidenziano gli articoli:

Capo II - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito - Artt. 23 Equipe formative territoriali, 24 Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali, 25 Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione;

Capo III - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca - Artt. 26 Disposizioni in materia di università e ricerca, 27 Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, 28 Disposizioni in materia di housing universitario.

PROCEDURE CONCORSUALI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Si è tenuto, il 17 febbraio, un breve incontro presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle procedure concorsuali IRC (art. 1 bis D.L. 29.10.2019, n.126).

In merito all'argomento le Organizzazioni sindacali presenti hanno prospettato le rispettive richieste e proposte. Lo Snals-Confasal ha fatto rilevare l'importanza delle due procedure concorsuali e sottolineato i tre punti fondamentali che devono caratterizzare il concorso straordinario: almeno il 50% dei posti liberi (dal 2022/23 al 2024/2025) da mettere a concorso per la prova straordinaria; allestimento di una graduatoria ad esaurimento e una prova metodologica didattica non selettiva.

E' stato, inoltre, fatto osservare che la procedura straordinaria deve essere necessariamente semplificata per andare incontro a quei docenti che hanno tanti anni di servizio e che si troveranno comunque ad affrontare un concorso con tutta l'ansia di chi, dopo tanti anni di servizio, deve essere sottoposto ad un'ulteriore valutazione.

Infine si è fatto presente che nel recente passato ci sono state almeno tre procedure concorsuali straordinarie di assunzione a tempo indeterminato che **non hanno previsto né selezioni, né punteggio minimo**. L'Amministrazione è stata sollecitata ad accelerare i tempi per la preparazione di una bozza dei bandi da sottoporre successivamente alle OO.SS.

A conclusione dell'incontro, l'Amministrazione si è resa disponibile a prendere in considerazione i modelli dei bandi già attuati per altre procedure straordinarie e a valutare tutte le altre osservazioni formulate dai rappresentanti sindacali.

EPISODI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il MIM, a seguito della Circolare dell'8 febbraio scorso, ha pubblicato la Nota della DPIT n. 326 del 17 febbraio 2023 relativa all'oggetto, con la quale fornisce le prime indicazioni operative condivise con l'Avvocatura Generale dello Stato.

PENSIONI: INCONTRO AL MINISTERO DEL LAVORO - ANTICIPAZIONI

In un articolo de *Il Sole 24 Ore* del 13.02.2023 viene riportato che è allo studio “*L'eliminazione o la riduzione sostanziale del vincolo minimo di 1,5 volte l'assegno sociale per poter percepire la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo puro*”.

Il vincolo attualmente limita in modo sostanziale gli accessi a tale tipologia di pensionamento penalizzando le donne, coloro che hanno avuto rapporti di lavoro non continuativi e le qualifiche che percepiscono stipendi bassi.

Riportiamo di seguito la situazione attuale:

<i>Requisiti e condizioni attuali</i>	Requisiti Lavoratori/Lavoratrici Con contribuzione ante 31.12.1995 <i>Calcolo misto</i>	Requisiti Lavoratori/Lavoratrici Con contribuzione a partire dal 1.01.1996 <i>Calcolo contributivo Puro</i>
Pensione di Vecchiaia	67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione	67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione a condizione che l'importo della pensione sia superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. (€ 503,27 * 1,5 = € 754,90) <i>Altrimenti a 71 anni e almeno 5 anni di contributi</i>

Riliquidazione pensione in applicazione CCNL 06/12/2022, cessati nella scuola dal 2019 al 2022: adempimenti interessati e scuole

Il C.C.N.L. sottoscritto il 6/12/2022 è stato pubblicato nella Gazz.Uff. n.296 del 20-12-2022 e, come precisato nella circolare INPDAP n.33 del 27/05/2004, dal 20/01/2023 decorre il c.d. "dies a quo" cioè il giorno da cui parte il calcolo degli interessi legali per ritardato pagamento arretrati.

In una **scheda (n.36)** in sindacato vengono descritti gli adempimenti da parte degli interessati e da parte della ultima scuola di titolarità utilizzando la funzione Nuova Passweb.

Inoltre, vengono suggeriti consigli ai pensionati a tutela dei loro diritti e indicate le operazioni di competenza dell'ultima scuola di titolarità.

E' quindi uno strumento valido per controllare e verificare tutti i decreti emessi dall'Inps per ricongiunzioni, riscatti e liquidazioni del T.F.S./T.F.R..

I pensionati interessati, nostri iscritti, essendo riportati gli adempimenti spettanti alle scuole, potrebbero utilizzare la scheda inviandola via e-mail all'ultima scuola di titolarità, in modo di accelerare l'attivazione della procedura di riliquidazione della propria pensione.

PART TIME A.S. 2022\23

Il personale scolastico assunto a tempo indeterminato (anche neo assunto) che intende proporre la richiesta per il part time può inoltrare la domanda **entro il 15 marzo 2023**.

Il tempo parziale può essere realizzato : A) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (**tempo parziale orizzontale**) ; B) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (non meno di 3 giorni), del mese, o di determinati periodi dell'anno (**tempo parziale verticale**). La fruizione del part time in determinati periodi del mese o dell'anno sarà possibile solo se lo consente la programmazione dell'attività didattica; C) con articolazione della prestazione combinando le due modalità (**tempo parziale misto**).

La trasformazione della cattedra da tempo pieno a part time non è automatica e l'amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla . Il part time ha la durata di due anni scolastici a decorrere dal 1° settembre. Se al termine dei due anni si intende proseguire il rapporto in part time non è necessaria alcuna richiesta di proroga; mentre il ritorno al tempo pieno occorre richiederlo.

Gli insegnanti di scuola di infanzia in part time non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano.

Per gli insegnanti della primaria il part time comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale.

I docenti di secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline (italiano-storia, matematica-fisica ecc), possono fruire del part-time raccordandolo alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della stessa classe di concorso.

I docenti di sostegno non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento per ciascun grado di scuola.

Per il personale educativo il part time si articola in almeno 3 giorni lavorativi settimanali in modo da comprendere anche gli impegni dovuti e in almeno due giorni lavorativi settimanali, quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori. In determinati periodi dell'anno l'articolazione delle prestazioni è regolata dalla progettazione educativa.

Per il personale ATA il part time si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, oppure secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane. Il diritto ai **giorni di ferie** per i dipendenti a tempo parziale orizzontale è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, mentre il diritto per quelli con contratto part time verticale è pari ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno. Le ferie spettanti sono calcolate sul numero dei giorni lavorati e non sulle ore prestate.

Per i modelli di domanda ed altre informazioni rivolgersi in sindacato.

Le ore residue di insegnamento che si rendono disponibili dopo la costituzione di posti part-time, sono utilizzabili per l'adeguamento all'organico di fatto, per le utilizzazioni e per la stipula di contratti a tempo determinato anche da parte dei Capi d'istituto. Per il diritto al trattamento pensionistico il periodo di tempo prestato in part-time si valuta come servizio a tempo pieno, mentre l'ammontare del trattamento pensionistico viene computato in proporzione all'orario effettivamente svolto.

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

La legge 107/15 all'art.68 prevede cattedre **dell'organico di diritto** per le diverse classi di concorso e posti di potenziamento individuati in base al PTOF. Sia gli Istituti Comprensivi, così come gli Istituti di Istruzione Superiore con più plessi che avevano un codice specifico per ogni plesso, da quest'anno avranno un unico codice indipendentemente dal numero di plessi. Quindi gli insegnanti che avevano la titolarità in un plesso avranno un'unica titolarità nell'Istituto (IC. - IIS). Nell'assegnazione delle cattedre e plessi sarà il Dirigente scolastico con la solita modalità ad attribuire la cattedra all'insegnante.

TESSERAMENTO SNALS-Confisal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega.

L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati.

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato

Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale o tramite bonifico: **IT43E0326815800052898267781 intestato a Segreteria Provinciale SNALS** di Taranto.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.

A tutti si rivolge l'invito ad utilizzare il telefono solo per brevi informazioni.

SNALS—CONFISAL

SEGRETERIA PROVINCIALE TARANTO

C.SO ITALIA 63/G

TEL. 0997302194—FAX 0997309411

MAIL — puglia.ta@snals.it

Web - www.snalstaranto.eu